

A12

127

Silvia Manservisi

Corso di
Diritto comunitario
dei beni culturali



Copyright © MMVI
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133 A/B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 88-548-0722-2

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: settembre 2006

INDICE

Parte prima

Capitolo I

Le origini delle Comunità europee: l'evoluzione dei trattati comunitari da quello CECA ai più recenti. La nascita dell'Unione europea

1. Le origini delle Comunità europee: dalle prime forme di cooperazione ai trattati comunitari CECA, CEE e CEEA	15
1.1. La CECA	19
1.2. La CEEA	23
2. L'adesione di nuovi Stati alle Comunità	26
3. Caratteristiche sostanziali del Trattato CE	28
4. Le quattro «grandi libertà»:	
4.1. La libera circolazione delle merci	30
4.2. La libertà di circolazione delle persone	32
4.3. La libertà di circolazione dei servizi	33
4.4. La libertà di circolazione dei capitali	35
5. Le politiche comuni	37
6. Le modifiche apportate al Tr.CE:	37
6.1. L'Atto Unico europeo	38
6.1.1. Il mercato interno	38
6.1.2. L'ampliamento delle politiche comunitarie	42
6.1.3. Le innovazioni istituzionali	43
6.2. Il Trattato di Maastricht sull'Unione europea	44
6.3. Il Trattato di Amsterdam	49
6.4. Il Trattato di Nizza	53
6.5. Il Trattato relativo alla Costituzione europea	56

Capitolo II

Le Istituzioni comunitarie, le norme comunitarie, il primato del diritto comunitario e il suo rapporto con il diritto interno

1. Le Istituzioni comunitarie in generale e la ripartizione di competenze tra Comunità e Stati membri:	
1.1. Le Istituzioni comunitarie e gli altri organi comunitari: caratteristiche e principi	59
1.2. La ripartizione di competenze tra la Comunità e gli Stati membri: il principio delle competenze di attribuzione e il principio di sussidiarietà	63
2. Il Consiglio e il Consiglio europeo:	
2.1. Il Consiglio: composizione	68
2.2. I poteri	73
2.3. Il COREPER	75
2.4. L'organizzazione interna del Consiglio	76
2.5. Le deliberazioni	77
2.6. Il Consiglio europeo	80
3. La Commissione europea:	
3.1. La Commissione: caratteristiche generali	82
3.2. Composizione	84
3.3. La nomina dei membri della Commissione	84
3.4. L'organizzazione e il funzionamento	86
3.5. Le competenze della Commissione	87
3.5.1. I poteri di controllo	88
3.5.2. I poteri di iniziativa	91
3.5.3. I poteri di esecuzione	94
3.5.4. L'autonomo potere di decisione	95
3.5.5. Le funzioni di gestione finanziaria	96
3.5.6. Il potere di rappresentanza	97
4. Il Parlamento europeo:	
4.1. Composizione	97
4.2. L'elezione a suffragio universale diretto	98
4.3. Il ruolo del Parlamento europeo e l'organizzazione interna	99
4.4. I poteri del Parlamento europeo	101
4.4.1. Il potere di controllo	101
4.4.2. Il Mediatore europeo	102

4.4.3. La partecipazione alla funzione normativa	103
4.4.4. Le delibere	105
5. La Corte di giustizia, il Tribunale di I grado e le Camere giurisdizionali:	
5.1 La Corte di Giustizia in generale	105
5.2. Gli avvocati generali	106
5.3. La nomina dei giudici e degli avvocati generali	107
5.4. Le funzioni	108
5.5. Il Tribunale di I grado	112
5.6. Le camere giurisdizionali	114
6. Le norme: convenzionali, la revisione dei trattati, gli atti vincolanti: regolamenti, direttive e decisioni. Gli atti non vincolanti e altri atti:	
6.1. Il diritto comunitario primario e il diritto comunitario derivato	115
6.2. La revisione dei Trattati	116
6.3. I regolamenti	117
6.4. Le direttive	119
6.5. Le decisioni	123
6.6. Gli atti non vincolanti o atipici	124
6.6.1. Le comunicazioni	125
6.6.2. Le raccomandazioni e i pareri	126
6.6.3. Le conclusioni e le risoluzioni	127
6.7. Gli aspetti formali degli atti comunitari	127
7. Diritto comunitario e diritto interno; l'effetto diretto delle norme comunitarie e il primato del diritto comunitario:	
7.1. La prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno e i rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento italiano: introduzione	130
7.2. I problemi sorti nei diversi Stati membri in occasione della ratifica dei trattati comunitari	132
7.3. La posizione della Corte di giustizia	136
7.4. La posizione della Corte costituzionale italiana	141
7.5. L'effetto diretto	149

Parte seconda

Capitolo I

Le norme del Trattato CE sui beni culturali

1. La libera circolazione delle merci e le deroghe previste dall'art.30 Tr.CE al fine di tutelare il «patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale»:	
1.1. La libera circolazione delle merci e la nozione di merce: la inclusione nella nozione di «merce» degli «oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnologico»	153
1.2. Le deroghe previste dall'art.30 Tr.CE al fine di tutelare il «patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale»	158
1.3. I criteri applicativi dell'art.30 Tr.CE	163
1.4. Interpretazione restrittiva da parte della Corte di giustizia delle deroghe di cui all'art.30 Tr.CE	163
1.5. Il principio di proporzionalità	165
2. Le norme del Tr.CE di tutela del patrimonio culturale europeo: gli artt.3, lett.q), 87, lett. d) (ex art.92) e l'art.151 (ex art.128) del Tr.CE:	
2.1. L'art. 3, lett.q)	168
2.2. L'art.151 e il principio di sussidiarietà	169
2.3. L'art.151 e il «patrimonio culturale di importanza europea»	171
2.4. La considerazione degli aspetti culturali nell'elaborazione delle altre politiche comunitarie	172
2.5. Gli obiettivi dell'art.151	173
2.6. L'art.87, lett.d)	173
2.7. L'art.151 quale base giuridica dell'azione comunitaria nel settore della cultura	174
2.8. Il programma «Raffaello»	175
2.9. Il programma «Arianna»	176
2.10. Il programma «Caleidoscopio»	177
2.11. Il programma «Cultura 2000»	177
2.12. «La capitale europea della cultura»	181
2.13. Il programma in favore delle organizzazioni e delle azioni d'interesse culturale	181

2.14. La risoluzione del Consiglio 24 novembre 2003 sulla collaborazione tra le istituzioni culturali nel campo dei musei	183
2.15. La cooperazione in materia di archivi in Europa	184

Capitolo II

Le norme del diritto comunitario derivato e nazionale di attuazione sui beni culturali

1. Le norme comunitarie concernenti la circolazione delle opere d'arte nel territorio dell'Unione europea: il reg. (CEE) n. 3911/92 del Consiglio 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali:	
1.1. L'impatto del completamento del mercato interno sulla circolazione dei beni culturali	187
1.2. L'esigenza di misure di accompagnamento del processo di completamento del mercato interno, quali mezzi supplementari di adeguata tutela dei beni culturali	190
1.3. Il reg. n. 3911/92 in generale	192
1.4. Il controllo uniforme instaurato dal regolamento n. 3911/92	193
1.5. Il campo d'applicazione del regolamento	194
1.6. La cooperazione amministrativa	196
1.7. Il Comitato consultivo	198
1.8. L'attuazione del regolamento n. 3911/92	198
1.9. L'applicazione del reg. n. 3911/92 e la protezione dei beni culturali	200
1.10. La problematica della cooperazione amministrativa	202
1.11. La limitazione del numero di uffici doganali abilitati all'espletamento delle formalità di esportazione dei beni culturali	203
1.12. Le sanzioni previste dalle legislazioni nazionali	204
1.13. Le licenze di esportazione rilasciate	205
2. La direttiva n. 93/7/CEE del Consiglio 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro:	
2.1. La esigenza della emanazione della dir.n. 93/7 quale strumento di completamento del reg. n. 3911/92 e della tutela di cui all'art.30 del Tr.CE	207
2.2. Il campo di applicazione della direttiva	209

2.3 La procedura e le condizioni di restituzione dei beni culturali ai sensi della direttiva n. 93/7/CEE	211
2.4 Il recepimento nel diritto nazionale degli Stati membri e l'applicazione della direttiva n. 93/7/CEE	214
2.5. L'esame delle disposizioni di attuazione nella Relazione della Commissione	215
2.5.1. L'applicazione della direttiva: valutazione generale	215
2.5.2 L'applicazione delle procedure di restituzione dei beni culturali: dati statistici e analisi	216
2.5.3. L'estensione del quadro della direttiva	218
2.6. La risoluzione del 12 giugno 2001 del Parlamento europeo sulla Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 e della direttiva n. 93/7/CEE	218
2.7. La risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 2002 concernente la Relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento CEE n.3911/92 e della direttiva n.93/7/CEE	219
2.8. La modifica della dir.n. 93/7: la direttiva n. 2001/38/CE	220
2.9. Il contributo al miglioramento della tutela del patrimonio culturale europeo: studio sulla rintracciabilità dei beni culturali della Commissione	220
2.10. Il miglioramento della cooperazione amministrativa: adozione di orientamenti	221
2.11. L'applicazione della direttiva durante il periodo 1999-2003 nella seconda Relazione della Commissione	221
2.11.1. La valutazione dell'applicazione della direttiva	223
2.11.2. La cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità	223
2.11.3. L'azione di restituzione	224
2.11.4. La tutela dei beni culturali	225
2.11.5 Il miglioramento della cooperazione e dello scambio di informazioni fra Stati membri	225
2.11.6. L'estensione dei termini dell'azione di restituzione	226
2.11.7. Il mantenimento delle soglie finanziarie e la periodicità della relazione di valutazione	226

3. Il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137: Capo V - Circolazione in ambito internazionale:	
3.1. Il Capo V del Codice dei beni culturali e del paesaggio: la circolazione in ambito internazionale	227
3.2. L'uscita definitiva dal territorio nazionale	228
3.3. I casi tassativi di uscita temporanea	230
3.4. L'attestato di libera circolazione per l'uscita definitiva e il ricorso contro il diniego di attestato	232
3.5. La facoltà di acquisto coattivo da parte dello Stato o della Regione	234
3.6. L'attestato di circolazione temporanea	235
3.7. L'ingresso nel territorio italiano	236
3.8. L'esportazione dal territorio dell'Unione europea	237
3.8.1. L'esportazione di beni culturali dall'Italia, quale Stato di origine e Stato di esportazione	239
3.8.2. L'esportazione dal territorio italiano di beni culturali provenienti da un altro Stato membro	240
3.9. Le altre misure di esecuzione del reg. n.3911/92	241
3.10. La restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro	241
3.10.1. Le modalità di svolgimento e le caratteristiche della procedura di restituzione	243
3.10.2. Il diritto all'equo indennizzo del possessore del bene da restituire	244
3.10.3. L'azione di restituzione a favore dell'Italia	246
3.10.4. La destinazione del bene culturale restituito	246
3.11. Le relazioni informative	247
3.12. La banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti	247
3.13. Gli accordi con gli Stati membri dell'Unione europea	248
3.14. La Convenzione UNIDROIT del 24 giugno 1995 sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati	249
4. La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2001/84/CE del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale e il d.lgs.n. 13 febbraio 2006, n.118 di attuazione della direttiva n. 2001/84/CE:	

- 4.1. La direttiva nel contesto del ravvicinamento delle legislazioni nazionali nel settore del diritto d'autore sulle successive vendite di opere d'arte 251
- 4.2. Il d.lgs. 13 febbraio 2006, n.118, di attuazione della direttiva n. 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale 253

Parte prima

Capitolo I

Le origini delle Comunità europee: l'evoluzione dei trattati comunitari da quello CECA ai più recenti. La nascita dell'Unione europea

1. Le origini delle Comunità europee: dalle prime forme di cooperazione ai trattati comunitari CECA, CEE e CEEA

Per arrivare al *processo di integrazione tra i Paesi membri della Comunità*, è soprattutto negli anni successivi al secondo conflitto mondiale che viene concretamente perseguita e finalmente realizzata l'idea di un legame più stretto fra i Paesi e i popoli europei¹.

Il collasso economico e politico degli Stati europei sopraggiunto in seguito alle due guerre e agli eventi intercorsi fra esse, dette un impulso decisivo al progetto dell'unione politica dell'Europa: Winston Churchill nel suo discorso all'Università di Zurigo del 19 settembre 1946 invitava a «fondare una nuova famiglia europea» per la costruzione degli «Stati uniti d'Europa» a cui doveva preparare la strada una *partnership* tra Germania e Francia «...*Noi dobbiamo costruire gli Stati Uniti di Europa...Il primo passo nella ricostruzione della famiglia europea dev'essere una partnership tra Francia e Germania*»².

Già nell'ultima fase della seconda guerra mondiale e nell'immediato dopoguerra si pensava soprattutto a come impedire il riprodursi delle situazioni politiche, economiche e militari che avevano portato l'Europa e il mondo al conflitto mondiale: le preoccupazioni maggiori e i problemi più urgenti riguardavano, da un lato, l'assetto territoriale e militare dell'Europa e, dall'altro, le vicende economiche³.

¹ V. al riguardo ampiamente, da ultimo: U.DRAETTA, *Elementi di diritto dell'Unione europea, Parte istituzionale. Ordinamento e struttura dell'Unione europea*, 4^a ed., Milano, 2004, p. 2 ss.; G.TESAURO, *Diritto comunitario*, 4^a ed., Padova, 2005, p.3; G.STROZZI, *Diritto dell'Unione europea, Parte istituzionale. Dal Trattato di Roma alla Costituzione europea*, Torino, 2005, 3^a ed., p. 1 ss.

² Sul punto v. B.BEUTLER-R.BIEBER-J.PIPKORN-J.STREIL-J.WEILER, *L'Unione europea, Istituzioni, ordinamento e politiche*, Bologna, 1998, p. 15; G.TESAURO, *Diritto comunitario...*, cit., p. 4.

³ V. sul tema G.TESAURO, *Diritto comunitario...*, cit., p. 4.

Alla fine del secondo conflitto mondiale il *contesto politico* dell'Europa era infatti quello di un Europa divisa ad occidente e ad oriente; anche la situazione economica degli Stati europei appariva gravemente compromessa, in seguito allo sforzo bellico sostenuto ed alle distruzioni conseguenti alle operazioni di guerra svoltesi essenzialmente in Europa: quindi l'obiettivo prioritario per tutti gli Stati era quello della ricostruzione economica e tale priorità valeva anche per quella che al termine del conflitto era la più grande potenza economica mondiale, cioè gli Stati Uniti d'America⁴. Gli Stati Uniti vedevano nella rinascita economica europea la possibilità di creare nuovi sbocchi di mercato per le proprie esportazioni e al tempo stesso la speranza di risolvere la situazione di preoccupante sovrapproduzione industriale che si era creata per soddisfare le esigenze belliche⁵.

In questo contesto storico si pone l'iniziativa assunta dagli USA, attraverso il sottosegretario di Stato Marshall: il c.d. «*European Recovery Program*», comunemente noto come Piano Marshall. L'originalità della proposta non era tanto nell'*aiuto economico* offerto, quanto nelle modalità che lo accompagnavano: infatti l'offerta di aiuti americani pretendeva che gli Stati europei trovassero fra loro una forma di cooperazione per l'utilizzazione degli aiuti, e quindi l'iniziativa doveva venire dall'Europa, spettava all'Europa redigere un programma per rimettere l'Europa economicamente in sesto⁶.

Il Piano Marshall fu inizialmente ideato per tutte le Nazioni europee, senza preclusione di carattere politico e pertanto ne potevano beneficiare anche i paesi dell'est: sulla base di questa iniziativa si svolsero i primi negoziati. Purtroppo però quegli anni hanno segnato anche l'inizio della guerra fredda e nel mondo si crearono due blocchi: l'uno occidentale, l'altro orientale, sotto l'influenza rispettivamente americana e sovietica⁷.

In questo contesto ha inizio il processo di *organizzazione della cooperazione tra gli Stati europei*: nascono quindi forme di unione dotate di strutture istituzionali a carattere intergovernativo, con competenze in settori specifici. Nel *campo economico* e dello sviluppo venne concluso il Trattato di Parigi del 16 aprile 1948, entrato in vigore il 28 luglio 1948 e ratificato da 16 stati europei, istitutivo della *Organizzazione europea per cooperazione*

⁴ Sottolinea tale contesto in particolare C.ZANGHÌ-L.PANELLA, *Istituzioni e politiche comunitarie*, Acireale, 1989, p.14.

⁵ Sul punto v. C.ZANGHÌ-L.PANELLA, *Istituzioni e politiche comunitarie...cit.*, p. 14; U.DRAETTA, *Elementi di diritto dell'Unione europea...*, cit., p.3.

⁶ V. in specie sul tema C.ZANGHÌ-L.PANELLA, *Istituzioni e politiche comunitarie...cit.*, p.15; U.DRAETTA, *Elementi di diritto comunitario. Parte istituzionale*, Milano, 1994, p.3.

⁷ Sottolinea tale profilo C.ZANGHÌ-L.PANELLA, *Istituzioni e politiche comunitarie...cit.*, p.15.

economica (O.E.C.E.)⁸, divenuta più tardi (a partire dal 1960) con compiti rivisti e con una composizione allargata ad altri Stati europei ed extraeuropei, *Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)*, da cui l'acronimo OCSE (o *Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD* in sede internazionale): essa nasce dall'esigenza di dar vita a forme di cooperazione e coordinamento in campo economico tra le nazioni europee nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale; il compito principale era di amministrare gli aiuti del Piano Marshall, favorendone un'efficace distribuzione attraverso la progressiva liberalizzazione degli scambi commerciali tra gli Stati membri⁹.

Nel *campo politico* si ha la creazione il 5 maggio 1949 col Trattato di Londra del *Consiglio d'Europa*, la cui sede istituzionale è a Strasburgo: esso si occupa di cooperazione politica e di armonizzazione giuridica tra Stati europei, anche non membri della Comunità e principalmente della protezione internazionale dei diritti umani, che si aggiunge al quadro della cooperazione economica già realizzato con l'O.E.C.E.¹⁰. Si tratta della prima organizzazione internazionale che prevede un'Assemblea parlamentare; particolarmente importanti sono alcune realizzazioni del Consiglio d'Europa, prima fra tutte l'elaborazione di una Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore il 3 settembre 1953¹¹. Si noti che

⁸ Sull'O.E.C.E. v. ampiamente: *Organisation européenne de coopération économique, L'O.E.C.E. au service de l'Europe: les activités de l'Organisation Européenne de Coopération économique*, OECE, Paris, 1954, 2^a ed.; M.AGNOLI, *Dalla Organizzazione europea di cooperazione economica all'Unione europea*, in *L'Amministrazione italiana*, 2005, p. 70 ss.

⁹ Evidenziano tali aspetti C.ZANGHÌ-L.PANELLA, *Istituzioni e politiche comunitarie...* cit., p.15ss.; U.DRAETTA, *Elementi di diritto dell'Unione europea...* cit., p.3.

¹⁰ Sul Consiglio d'Europa v. C.ZANGHÌ-L.PANELLA, *Istituzioni e politiche comunitarie...* cit., p. 16; T.BALLARINO, *Manuale breve di Diritto dell'Unione europea*, Padova, 2004, p.3; G.STROZZI, *Diritto dell'Unione europea...* cit., p.1; G. TESAURO, *Diritto comunitario...* cit., p. 1 e p. 27; E.VITTA, *Il Consiglio d'Europa: struttura attuale e progetti di riforma*, Milano, 1959; CONSIGLIO D'EUROPA, *Il Consiglio d'Europa: finalità, struttura, attività*, Strasburgo, 1970; E.ROGATI, *Il Consiglio d'Europa: problemi e prospettive di riforma*, Roma, 1984.

¹¹ V. sul punto U.DRAETTA, *Elementi di diritto dell'Unione europea...* cit., p. 4.; G.STROZZI, *Diritto dell'Unione europea...* cit., p. 1.

I paesi che diedero vita inizialmente al Consiglio d'Europa sono 10: Belgio, Danimarca, Francia, Repubblica d'Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia.

Successivamente hanno aderito altri 35 stati: Albania (13-7-1995), Andorra (10-10-1994), Armenia (25-1-2001), Austria (16-4-1956), Azerbaijan (25-1-2001), Bosnia-Erzegovina (24-4-2002), Bulgaria (7-5-1992), Repubblica Ceca (30-6-1993), Cipro (24-5-1961), Croazia (6-11-1996), Estonia (14-5-1993), Repubblica di Macedonia (9-11-1995), Finlandia (5-5-1989), Georgia (27-4-1999), Germania (13-7-1950), Grecia (9-8-1949), Islanda (7-3-1950), Lettonia (10-2-1995), Liechtenstein (23-11-1978), Lituania (14-5-1993), Malta (29-4-1965), Moldavia (13-7-1995), Polonia (29-11-1991), Portogallo (22-9-1976), Romania (7-10-1993), Russia (28-2-1996), San Marino (16-11-1988), Serbia e Montenegro (3-4-2003), Slovacchia (30-6-1993), Slovenia (14-5-1993), Spagna (24-11-1977), Svizzera (6-5-1963), Turchia (9-8-1949), Ucraina (9-11-1995), Ungheria (6-11-1990).

il Consiglio d'Europa è una organizzazione internazionale ben distinta dalle Comunità europee e che non va confusa con il Consiglio europeo e con il Consiglio dell'Unione europea¹².

Nel campo della difesa si ha la creazione della *Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO)*¹³: il termine NATO è l'acronimo di *North Atlantic Treaty Organization*, ovvero Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, un'organizzazione internazionale per la collaborazione nella difesa, creata nel 1949 in supporto al Patto Atlantico che venne firmato a Washington il 4 aprile 1949, alla quale in origine parteciparono oltre agli Stati europei (l'Italia vi aveva partecipato fin dall'inizio: v. la legge 1° agosto 1949, n. 465), anche gli Stati Uniti e il Canada¹⁴.

In questo clima caratterizzato dalla divisione dell'Europa in due blocchi ideologici *fra i paesi dell'Europa orientale* non si è realizzato alcuno sviluppo di cooperazione comparabile a quello dei paesi dell'Europa occidentale, ma soltanto un organismo economico, sorto quale risposta all'istituzione dell'OECE, ed un organismo militare, quale reazione all'istituzione della NATO: nel gennaio 1949 a Mosca si è avuta la istituzione del *Comecon* (Consiglio di Mutua Assistenza Economica), organizzazione di cooperazione economica tra i paesi dell'Europa orientale che riuniva 21 Stati, tutti di area socialista, di cui 9 dell'Europa dell'est, mentre il *Patto di Varsavia* è stato istituito con il trattato di Varsavia del 14

¹² Sottolinea tali differenze in specie G. TESAURO, *Diritto comunitario...*, cit., p. 1 e p. 27.

¹³ Sulla NATO v. anche ampiamente: NATO, *The North Atlantic Treaty organisation: facts and figures*, Bruxelles, 1989.

¹⁴ Al riguardo v. da ultimo C.ZANGHÌ-L.PANELLA, *Istituzioni e politiche comunitarie...*, cit., p. 16; U.DRAETTA, *Elementi di diritto dell'Unione europea...*, cit., p.3.

Riguardo agli Stati membri, dalla fondazione nel 1949 o dall'anno di adesione, vi sono: Belgio, Bulgaria (2004), Canada, Danimarca, Estonia (2004), Francia, Germania (1955), Grecia (1952), Islanda, Italia, Lettonia (2004), Lituania (2004), Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia (1999), Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca (1999), Romania (2004), Slovacchia (2004), Slovenia (2004), Spagna (1982), Stati Uniti, Turchia (1952), Ungheria (1999).

Grecia e Turchia si unirono alla NATO nel 1952. La Germania si unì come Germania Ovest nel 1955 e con l'unificazione tedesca del 1990 estese l'appartenenza alle aree dell'ex-Germania Est. La Spagna venne ammessa il 30 maggio 1982 e le ex-nazioni del Patto di Varsavia: Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca divennero membri il 12 marzo 1999.

La Francia è ancora membro della NATO, ma si è ritirata dal comando militare nel 1966. L'Islanda è l'unico membro che non ha una propria forza militare, e aderì con la condizione che non sarebbe stato costretto a partecipare alle eventuali guerre.

Il Patto Atlantico è il trattato, da cui poco dopo nascerà la NATO, firmato a Washington il 4 Aprile 1949. Le 12 nazioni che lo siglarono e che saranno poi anche le prime fondatrici della Nato furono: Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Gran Bretagna, Stati Uniti d'America.

In seguito vi aderirono anche: Bulgaria (2004), Repubblica Ceca (1999), Estonia (2004), Germania Ovest (1955), Grecia (1952), Ungheria (1999), Lettonia (2004), Lituania (2004), Polonia (1999), Romania (2004), Slovacchia (2004), Slovenia (2004), Spagna (1982), Turchia (1952).

maggio 1955¹⁵. Entrambe queste organizzazioni sono state disciolte a seguito della caduta del muro di Berlino e del crollo dell'impero sovietico¹⁶.

1.1. La CECA

Accanto all'ipotesi di una Europa unita si sottolineava soprattutto la necessità di un legame stretto e definitivo tra Francia e Germania, da sempre al centro delle problematiche nei rapporti tra Paesi europei: vi era soprattutto il problema dell'*industria carbo-siderurgica* presente in misura rilevante nei bacini della Saar e della Ruhr, tradizionalmente oggetto di conflitto di interessi soprattutto di Germania e Francia¹⁷. La risposta a tale preoccupazione mirava a far entrare i singoli Paesi in strutture collettive che si occupassero della gestione dell'industria in specie quella del carbone e dell'acciaio.

Nel 1950 *Jean Monnet*, vice segretario generale della Società delle nazioni¹⁸ dal 1919 al 1923, elaborò un progetto per una Comunità europea del carbone e dell'acciaio che fu proposto al ministro degli Esteri francese *Robert Schuman* il 9 maggio 1950 (il 9 maggio si celebra infatti ogni anno la "Giornata dell'Europa unita")¹⁹. L'iniziativa di Jean Monnet derivava dalla crescente preoccupazione che le due potenze mondiali USA e URSS nutrivano intorno allo sviluppo politico della Germania, divisa in due durante il periodo della guerra fredda, nonché dal desiderio di legare saldamente la parte ovest della Germania agli Stati dell'Europa occidentale e di evitare i continui conflitti bellici fra questa e quelli²⁰. Il mezzo idoneo per realizzare ciò sembrava essere la creazione di una regolamentazione che privasse la Germania dello sfruttamento delle regioni industriali del carbone e dell'acciaio, importantissime per fini bellici, rinunciando a mantenere un sistema di controlli unilaterali e discriminatori e quindi evitando di sollevare rivalse. Una tale regolamentazione avrebbe dovuto sottrarre alla disponibilità nazionale i giacimenti delle regioni industriali sia della zona Renania-

¹⁵ V. sul tema C.ZANGHÌ-L.PANELLA, *Istituzioni e politiche comunitarie...*, cit., p. 18; U.DRAETTA, *Elementi di diritto dell'Unione europea...*, cit., p.4.

¹⁶ Sul punto v. U.DRAETTA, *Elementi di diritto dell'Unione europea...*, cit., p.4.

¹⁷ V. a tale riguardo G. TESAURO, *Diritto comunitario...*, cit., p. 4.

¹⁸ La Società delle Nazioni fu un'organizzazione internazionale fondata il 25 gennaio 1919 dalla parte I del Trattato di Versailles, con l'intenzione di portare a una riduzione degli armamenti, dirimere le dispute tra le nazioni e mantenere le condizioni di vita dei popoli. La Società si dissolse formalmente il 18 aprile 1946 e trasferì la sua missione alle Nazioni Unite.

¹⁹ V. sul punto B.BEUTLER-R.BIEBER-J.PIPKORN-J.STREIL-J.WEILER, *L'Unione europea...*, cit., p. 15.

²⁰ Ampliamente sul tema v. B.BEUTLER-R.BIEBER-J.PIPKORN-J.STREIL-J.WEILER, *L'Unione europea...*, cit., p.15.